

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

### Libro II - Dei delitti in particolare Titolo X - Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe

#### **Art. 555 Circoſtanza aggravante e pena accessoria (Abrogato)**

[Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'[articolo 545](#), dalla prima parte e dal ſecondo capoverſo dell'[articolo 546](#), dagli [articoli 548, 549, 550](#), dalla prima parte dell'[articolo 552](#) e dall'[art. 553](#) è perſona che eſercita una profeſſione ſanitaria, la pena è aumentata [c.p. [31, 63, 64](#)] .

Nel caſo di recidiva [c.p. [99](#)], l'interdizione dalla profeſſione [c.p. [30](#)] ſanitaria è perpetua.]